



# Federalismo IN Toscana

## Trimestrale di informazione per cittadini e imprese

# 2

# 2010

Anno V  
Numero 2  
Giugno  
2010

### Service - Tax: quanta confusione!

di Alessandro Petretto\*

La Service-tax (ST) è quasi un mito. Ogni tanto riaffiora nelle proposte del Governo che gli attribuisce proprietà taumaturgiche. Sarà semplice, onnicomprensiva, basata sul principio del beneficio o della controprestazione, in quanto direttamente connessa ai servizi che il comune fornisce ai cittadini e quindi consentirà di verificare l'*accountability* degli amministratori locali.

La Service-tax, secondo quanto dichiarato dal ministro per la semplificazione, sarà in grado di sostituire tutte, o quasi, le attuali imposte comunali. E soprattutto non sarà l'odiata ICI, meno che mai quella che grava sulle prime case. Sarà talmente affidabile e gradita dai contribuenti da interrompere il faticoso processo di sostituzione della TARSU in TIA, ad esempio avviato, per quanto non molto popolare, e portato a termine da molti comuni in Toscana, incorporando il relativo gettito.

Inoltre, scongiurerà anche l'eventualità di introdurre un altro spauracchio, l'addizionale comunale all'IRPEF e, addirittura, a leggere la frettolosa stampa quotidiana, anche a impedire la nascita delle stesse imposte di scopo, una delle novità più rilevanti e significative della legge delega sul federalismo fiscale. Gli economisti pubblici, tradizionalmente ossessionati dalla ricerca dell'ottima imposta, saranno contentati e dovranno dedicarsi ad altri temi. E ne sarà particolarmente lieto, e sorpreso, soprattutto Luigi Einaudi che teorizzava quanto fosse vano e illusorio porsi questo obiettivo.

In attesa del decreto che delinea le proprietà salvifiche di questo tributo, di cui si sa solo che avrà come riferimento gli immobili, proviamo a immaginare come potrebbe funzionare, basandoci su cosa c'è in giro e su cosa è stato proposto in passato in tema.

Inutile riaffermare in proposito quanto sanno tutti gli esperti di finanza locale e cioè che la soluzione migliore sarebbe comunque il potenziamento dell'ICI, perché una proposta del genere sarebbe a rischio di anatema. Un utile riferimento come base di partenza è la

francese *Tax d'habitation* che grava sui conduttori di abitazione, ivi compresi i proprietari residenti. L'idea di gravare sugli abitanti di case, in quanto tali, che fruiscono di servizi alla persona e di gran parte dei servizi indivisibili, era già contenuta nel Libro Bianco sulla riforma fiscale di Tremonti di circa quindici anni fa. Altro riferimento è la *Council tax* inglese, un'imposta patrimoniale sulla casa, per cui, per assimilazione, l'imponibile della Service-tax si baserebbe sui valori catastali degli immobili e potrebbe non eliminare l'ICI, destinata ai soli proprietari di seconde case, date in affitto o a disposizione.

Un interessante precedente c'è stato anche in Italia. Si tratta della così detta TASCOS, tassa sui servizi comunali, istituita con la legge finanziaria per il 1986, ma poi lasciata decadere senza essere applicata. Il tributo assumeva la funzione di tassa e non di imposta, in quanto collegata al complesso dei costi dei servizi locali, come lo erano i contributi generici di miglioria. Venticinque anni fa il catasto era del tutto incapace di fornire neppure lontanamente la misura del beneficio attribuibile ai servizi comunali, per cui la TASCOS era commisurata alla semplice superficie degli immobili e i livelli di tariffa variavano per tipologie di immobili e per classi di pregio. Oggi, anche mettendo a frutto il lavoro di accertamento svolto ai fini dell'ICI, si può passare direttamente ai valori patrimoniali catastali. In ogni caso, deve rimanere intatta la natura di tributo legato al beneficio che non persegue direttamente finalità redistributive e quindi esclude tutte le forme di agevolazioni e deduzioni, connesse alla capacità contributiva. Ma sarà difficile tenere duro su questo versante.

Infine, una riflessione sulla semplificazione e riduzione del numero dei così detti balzelli locali, altro mito della pubblicistica sul federalismo fiscale. La soppressione di un tributo in vista della sostituzione con uno apparentemente più efficiente è opportuna solo quando entrambi gravano sulla stessa base imponibile e perseguono le stesse finalità di politica fiscale. Al riguardo, le

imposte locali non hanno solo la funzione di reperire gettiti per le casse comunali, perseguono infatti obiettivi di correzione delle esternalità negative di natura ambientale e per il consumo individuale di beni comuni, di imputazione di costi di manutenzione urbana a categorie di soggetti che, pur generandoli, non contribuiscono alla loro copertura. Per esempio, occupare suolo pubblico per finalità private è un'attività che genera costi ambientali sotto forma di impiego di una risorsa scarsa e di pregio sottraendola ad altri usi sociali. Pertanto un canone di occupazione del suolo pubblico, calibrato per metro quadro, tipologia di richiesta e area cittadina, svolge una funzione specifica di controllo delle esternalità negative, oltre che di estrazione della rendita di posizione. Ciò avviene in tutte le città del mondo, in alcune delle quali, in maniera assai più salata che da noi.

Anche la TIA, nonostante recenti sentenze della Suprema Corte, è ispirata dalla necessità di limitare i danni ambientali, separando i rifiuti riciclabili dagli altri. La tariffa risponde al principio "chi inquina paga!": per cui è crescente per la quantità e per la tipologia dei rifiuti prodotti e dipende dai costi necessari allo smaltimento e al trattamento dei rifiuti. I costi sono a loro volta influenzati non soltanto dalla scarsità di impianti, ma anche dalla pressione ambientale derivante dalle giuste ma più stringenti norme comunitarie. Eliminare questi due tributi, per caricare sulla ST il loro gettito comporterebbe la rinuncia a questi obiettivi.

In conclusione, la Service-tax, se ben congegnata, andrà nella direzione di un'applicazione coerente dell'autonomia tributaria dei Comuni, su cui si fonda il federalismo fiscale, ma non potrà essere l'unica, grande imposta locale, "la panacea di tutti i mali" per i contribuenti, a cui aspirano i semplificatori.

\* Università di Firenze

## Il rating finanziario dei Comuni toscani

di *Giuseppe Ferraina\**

A partire dalla metà degli anni '90 nel nostro Paese ha preso avvio un lento ma costante processo di decentramento amministrativo, a seguito del quale i principali livelli di governo locale hanno gradualmente acquisito un maggiore peso politico-istituzionale.

Si è infatti assistito ad un notevole ampliamento delle competenze loro assegnate, al fine di promuovere anche dal basso lo sviluppo economico del territorio di riferimento. Spesso, però, il conferimento delle nuove funzioni non è stato accompagnato da un'adeguata attribuzione delle risorse utili per farvi fronte, generando così una persistente condizione di tangibile difficoltà nel reperimento dei fondi necessari a garantire un'effettiva incisività all'azione di governo locale.

Questo aspetto investe particolarmente il settore degli investimenti, sebbene per il loro finanziamento si sia recentemente ampliata la gamma delle opzioni e degli strumenti che la normativa consente di utilizzare. Da qui la necessità stringente di implementare efficienti strategie di indebitamento e, di conseguenza, l'opportunità sempre più avvertita di innalzare il grado di attrattività che nel mercato dei capitali gli enti locali esercitano sulla controparte.

### Gli indicatori

Limitando l'attenzione all'universo dei Comuni toscani, per una valutazione del *rating* finanziario sono stati utilizzati gli indicatori elencati nel prospetto sotto riportato, dove per ciascuno di essi viene anche specificato il tipo di correlazione rispetto all'attribuzione del relativo punteggio.

Distaccandosi dall'approccio utilizzato dalle agenzie di revisione, che per misurare l'affidabilità finanziaria di un ente locale utilizzano generalmente un numero elevato di variabili ricavate da diverse fonti, questa nota intende assumere quasi esclusivamente come sua base informativa il bilancio comunale.

Anche se non consente una disamina esaustiva della solidità finanziaria degli enti

indagati -basti pensare al caso in cui, in assenza di una rendicontazione consuntiva di tipo consolidato, un Comune apparentemente sano sul piano finanziario potrebbe invece rivelarsi contrassegnato da un eccessivo stato di indebitamento, derivante da una gestione inadeguata di una o più aziende partecipate- si ritiene che l'esercizio proposto possa ugualmente costituire un utile strumento di verifica e riflessione sullo stato di salute della finanza e del governo comunale in Toscana.

### L'attribuzione del *rating*

Per l'assegnazione del livello di *rating* si è innanzitutto provveduto, per ogni Comune toscano, al calcolo di tutti gli indicatori presi in considerazione.

Successivamente, i dati ottenuti sono stati confrontati con i rispettivi valori medi della classe demografica di appartenenza, cosicché allo scostamento della singola *performance* comunale dal valore medio di riferimento è stato possibile attribuire un punteggio variabile da -2 a +2. Questa operazione è stata condotta suddividendo i diversi gruppi comunali in cinque scaglioni, sulla base delle indicazioni di volta in volta ricavate mediante l'analisi statistica dei diversi indicatori utilizzati.

Si distaccano da questa opzione metodologica sia gli indicatori relativi allo scarto tra previsioni e consuntivi delle tre tipologie di entrata indagate sia l'indice di deficitarietà. Per i primi non viene svolto nessun confronto con il valore medio della classe demografica cui appartiene il singolo Comune, tenuto conto che a livello aggregato gli errori di previsione dei Comuni potrebbero compensarsi nel caso in cui dovessero risultare di segno opposto, perdendo così qualsiasi rilevanza statistica; pertanto, in questo caso si è preferito assegnare il punteggio di *rating* sulla base del livello di errore tra entrate previste e quelle effettive, punendo il singolo Comune con un punteggio pari a -1 qualora presentasse un divario superiore o inferiore al 5%. Invece, per il rispetto dei parametri ministeriali di deficitarietà, il punteggio utilizzato è sempre negativo (pari a -2) quando il Comune si è rivelato deficitario anche per un solo requisito.

La somma dei punti assegnati per i singoli indicatori determina il punteggio finale

di *rating* (che può variare da un minimo pari a -17 ad un massimo di +12), sulla base del quale i Comuni toscani sono stati distinti in quattro classi, ciascuna delle quali costituita da un insieme di enti che dovrebbero presentare un rischio di credito più o meno identico. La classe A+ comprende i Comuni con punteggio complessivo superiore a 6, raggruppando gli enti con maggiori garanzie finanziarie, mentre quella A- si riferisce ai Comuni con punteggio finale compreso tra 0 e 6; infine, gli ultimi due gruppi segnalano i Comuni che evidenziano un minore grado di solvibilità finanziaria, con la classe B+ che riunisce gli enti con punteggio compreso tra -6 e -1 e quella B- composta dai Comuni con punteggio inferiore a -6.

### I risultati

A conclusione dell'esercizio si può affermare che, nel complesso, la condizione indagata manifesta alcuni sintomi di difficoltà per i Comuni della Toscana.

Nessun Comune raggiunge il livello massimo di *rating* e solo il 20% degli enti occupa una posizione medio-alta. La componente più consistente si colloca nella fascia definita medio-bassa (49%), così come ben rappresentato appare il gruppo di Comuni con un *rating* finanziario basso (31%).

### Livello di *rating* finanziario nei Comuni toscani. Valori assoluti e percentuali. 2007

| Livello di rating | Numero di Comuni | % Comuni |
|-------------------|------------------|----------|
| Alto (A+)         | 0                | 0        |
| Medio Alto (A-)   | 56               | 20       |
| Medio Basso (B+)  | 141              | 49       |
| Basso (B-)        | 90               | 31       |

Fonte: elaborazioni IRPET su dati CPB e CCB

Fra l'altro, analizzando il fenomeno per classe dimensionale di appartenenza si ottiene un risultato abbastanza inaspettato, dal momento che -almeno in termini percentuali- le difficoltà sembrerebbero investire in misura leggermente superiore i Comuni medi e grandi. Pertanto, questo dato potrebbe interpretarsi come il segnale di una diffusa condizione di debolezza strutturale del governo comunale, piuttosto che un particolare *deficit* di competenze professionali spesso associato agli enti di minori dimensioni.

### Comuni toscani per livello di *rating* e classe demografica. Valori percentuali. 2007

|                | A+ | A- | B+ | B- |
|----------------|----|----|----|----|
| Fino a 3.000   | 0  | 22 | 44 | 34 |
| 3.000-10.000   | 0  | 19 | 52 | 29 |
| 10.000-20.000  | 0  | 21 | 52 | 27 |
| 20.000-60.000  | 0  | 15 | 52 | 33 |
| 60.000-100.000 | 0  | 13 | 38 | 49 |
| Oltre 100.000  | 0  | 0  | 67 | 33 |

Fonte: elaborazioni IRPET su dati CPB e CCB

\* Irpet

### Indicatori di *rating*

| Tipologia di indicatore                                  | Formulazione  | Effetto rating |
|--|---|----------------|
| <b>INDICATORI STRUTTURALI</b>                            |   |                |
| Reddito disponibile pro capite                           | Reddito disponibile / Popolazione                                   | (+)            |
| Indice di vecchiaia                                      | Pop. > 65 anni / Pop. < 14 anni                                     | (-)            |
| <b>INDICATORI GESTIONALI</b>                             |   |                |
| Governance   | Voci di pianificazione realizzate / Voci di pianificazione          | (+)            |
| Erroneità nelle previsioni sulle entrate tributarie      | (Tributi consuntivo - Tributi previsti) / Tributi consuntivo        | (-)            |
| Erroneità nelle previsioni sulle entrate extratributarie | (Extratrib. consuntivo - Extratrib. previste) / Extratrib. consunt. | (-)            |
| Erroneità nelle previsioni su entrate da trasferimenti   | (Trasf. consuntivo - Trasf. previsti) / Trasf. consuntivo           | (-)            |
| Propensione all'investimento                             | Σ spese in conto capitale 2003-2007 / Pop. 2007                     | (+)            |
| Deficitarietà  | Assenza di almeno uno dei parametri ministeriali                    | (-)            |
| <b>INDICATORI SULLA SITUAZIONE DEBITORIA</b>             |   |                |
| Capacità di indebitamento                                | (0,15 * Entrate correnti 2005 - Interessi passivi 2007) / Pop. 2007 | (+)            |
| Consistenza del debito                                   | Consistenza prestiti / Popolazione                                  | (-)            |

# Toscana

## La partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento fiscale dei tributi regionali

di *Alessandro Bianchi\**

La partecipazione dei Comuni all'attività di controllo dei tributi erariali nasce dall'idea di considerare il Comune come uno degli attori fondamentali nell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale anche dei grandi tributi erariali.

Soprattutto nella prospettiva dell'attuazione del federalismo fiscale, i Comuni non possono più prescindere dallo sfruttare le potenzialità che tale strumento può offrire loro, non solo in termini di ricadute finanziarie dirette sui bilanci ma anche, e soprattutto, di perseguimento di una maggiore equità fiscale e di una più coerente ripartizione del carico tributario in relazione all'effettiva capacità contributiva.

La Regione Toscana, prima in Italia, ha previsto la partecipazione dei Comuni anche all'accertamento dei tributi regionali. Tale partecipazione sarà premiata con una quota pari al 50% delle maggiori somme riscosse a

titolo definitivo, a seguito di interventi dei Comuni stessi; del 30% sarà, invece, la quota sul recupero dei tributi erariali.

Alla sinergia tra Regione e Enti Locali toscani opera anche la proposta di legge sul patto di stabilità territoriale che eleva al 60% la quota derivante dall'accertamento dei tributi regionali gestiti dall'Agenzia delle Entrate a vantaggio dei Comuni che accetteranno di perseguire un obiettivo annuale più gravoso di quello loro originariamente assegnato dalla normativa statale.

Concretamente i Comuni partecipano all'attività di accertamento fiscale nell'ambito del contesto operativo di svolgimento delle proprie attività istituzionali, fornendo informazioni suscettibili di utilizzo contemporaneamente sia ai fini dell'accertamento dei tributi erariali sia dei tributi regionali gestiti in convenzione con l'Agenzia delle Entrate. Gli ambiti di intervento in cui possono spaziare le segnalazioni sono molteplici e vanno dal commercio e professioni, all'urbanistica e territorio, passando per le proprietà edilizie, le residenze fittizie e le disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva. Detta partecipazione si concretizza in segnalazioni

qualificate, intendendosi per tali le posizioni soggettive in relazione alle quali sono rilevati atti, fatti e negozi che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi.

Dal punto di vista dell'assetto normativo è auspicabile che nei decreti attuativi della Legge Delega n. 42/2009 trovi adeguato spazio una disciplina organica coerente con l'impostazione proposta. Dal punto di vista più strettamente tecnico forse siamo già molto più avanti: l'attuazione del Programma Elisa, al quale la Regione Toscana ha fin da subito creduto e partecipato con propri moduli per la gestione del bollo auto e per il rafforzamento dei servizi telematici per il contribuente, potrà, a parere di chi scrive, rappresentare in un futuro ormai assai prossimo un tassello di fondamentale importanza di un grande sistema informativo tributario che sia, ad un tempo, fortemente integrato ma anche differenziato e rispettoso delle autonomie territoriali. Si evidenzia che il programma Elisa, lanciato e sostenuto dal Ministero dell'Innovazione, è formato da progetti relativi anche alla fiscalità che aspirano ad avere una diffusione sull'intero territorio nazionale.

*\* Regione Toscana*

# Altre Regioni

## La gestione dei tributi regionali in Emilia Romagna

di *Rosa Gheduzzi\**

Dai dati della pressione fiscale degli ultimi anni in Emilia-Romagna si evidenzia come la stessa sia stata quanto più possibile contenuta e si sia concentrata sulle leve dei due tributi principali a gestione statale: Irap e Addizionale Irpef.

Con la L.R. 19/2006, è stata determinata nella misura del 5,25% l'aliquota Irap per i settori relativi a: Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio; Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas; Poste e telecomunicazioni; Intermediazione monetaria e finanziaria; Assicurazioni e fondi pensione; Attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria e delle assicurazioni.

Sempre con la medesima Legge regionale è stata variata l'aliquota dell'addizionale regionale all'Irpef a decorrere dal 2007:

- 1,1% per i contribuenti con reddito imponibile non superiore a 15.000 euro;
- 1,2 % per i contribuenti con reddito imponibile compreso tra 15.001 Euro e 20.000 euro;
- 1,3 % per i contribuenti con reddito imponibile compreso tra 20.001 Euro e 25.000 euro;

d) 1,4 % per i contribuenti con reddito imponibile superiore a 25.000 Euro.

Mentre con il primo intervento si è agito sulle imprese, con il secondo si è inciso sui redditi di dipendenti pubblici e privati.

Nell'attuale quadro, dove il potere impositivo delle Regioni è alquanto limitato e dove la potestà normativa fa capo allo Stato, assume sempre più importanza il ruolo dell'Agenzia delle Entrate quale interlocutore istituzionale. E' questo ciò che in definitiva ha portato avanti la Regione Emilia-Romagna con la stipula delle Convenzioni sottoscritte con l'Agenzia delle Entrate per la gestione dell'Irap e dell'Addizionale Irpef. L'ultima convenzione è stata approvata con Delibera di Giunta e con essa, sulla base delle linee guida definite dalla Regione stessa, è stata affidata all'Agenzia delle Entrate l'attività di gestione. L'esternalizzazione dei poteri accertativi in capo all'Agenzia delle Entrate e il suo ruolo di primo piano nella fase della riscossione, essendo azionista di maggioranza di Equitalia Spa, fa dell'Agenzia un interlocutore in grado di garantire criteri di omogeneità sul territorio nazionale per la gestione organica dei tributi.

Una riflessione a parte meritano due tributi, quello del tributo in discarica e quello della tassa automobilistica, istituiti con legge dello Stato ma il cui potere accertativo spetta alle Regioni. In materia di tassa automobilistica, in un'ottica di semplificazione del procedimento,

la Regione sta utilizzando la leva della diretta iscrizione a ruolo delle entrate fiscali, senza preventiva notifica dell'atto di accertamento. A tal fine ha potenziato il proprio sistema di riscossione utilizzando i servizi e la collaborazione di Equitalia Spa. Ciò ha portato un sicuro vantaggio per questa Amministrazione, soprattutto in termini di costi collegati alle procedure; infatti, evitando il passaggio del controllo sull'atto di accertamento e irrogazione di sanzioni, si riducono i tempi di conclusione del procedimento e si evitano i costi di predisposizione dell'atto di adozione.

In materia di tributo in discarica manca a tutt'oggi nella Regione un'incisiva politica per l'esercizio dei poteri accertativi, in quanto sono ancora lontane e non ben definite le scelte normative che renderebbero più specifica l'attività dell'Amministrazione.

A tal proposito, per una gestione organica dei tributi, si dovrebbero perseguire indirizzi comuni e integrati di lotta all'evasione in quanto l'accertamento delle minori entrate deve essere perseguito sull'intero territorio nazionale con criteri omogenei di lotta all'evasione.

Ma è proprio il ruolo che le Regioni sapranno assumere in un sistema di governo del territorio fiscale in cui l'Agenzia delle Entrate è interlocutore istituzionale, che darà la misura dell'attuazione del federalismo.

*\* Regione Emilia Romagna*

## Le novità "federaliste" della Spagna in materia di tributi

di Giancarlo Pola\*

Proprio in questi giorni (estate 2010) giunge dalla Spagna la notizia di un "pesante" utilizzo dell'autonomia impositiva da parte di numerose Comunità Autonome (CCAA), Catalogna in primis, con riferimento alla propria "riserva d'aliquota IRPEF", e agli altri "tributi ceduti". Ciò in ottemperanza a quella che è stata la caratteristica del federalismo fiscale spagnolo degli ultimi venti anni, ovvero *cessione alle CCAA della riscossione dei principali tributi (nota in Spagna come "corresponsabilità fiscale")*.

Fino al 2009 si trattava del 33% dell'IRPEF, del 35% dell'IVA e del 40% dei tributi speciali (alcool, gasolio, tabacco, ecc). Nel nuovo modello questa cessione si è ampliata, tanto che le CCAA riceveranno dal 2011 il 50% di IRPEF e IVA e il 58% delle imposte speciali. Per quanto riguarda l'IRPEF, in aggiunta, le CCAA potranno esercitare la loro autonomia anche rimodulando le proprie aliquote verso l'alto o verso il basso. Nel primo caso si tratta di una manovra dettata dalla volontà delle CCAA di far pesare la sopraggiunta carenza di trasferimenti centrali soprattutto sulla progressività del sistema tributario regionale.

Oltre al potere di rimodulare le aliquote, le CCAA disponevano già da anni anche di quello di regolare alcuni aspetti del tributo sui redditi personali. D'ora in avanti questi poteri

e detrazioni personali, nonché – come si è visto – la scala delle aliquote, eliminando anche quella restrizione vigente sino ad ora che consisteva nell'obbligo di mantenere, a livello regionale, lo stesso numero delle fasce reddituali vigente a livello statale.

Per quanto riguarda il resto del sistema tributario regionale, occorre ricordare che la Costituzione impone una serie di limiti circa la facoltà di gestione autonoma dei tributi da parte delle amministrazioni regionali: esiste innanzitutto la riserva di legge sugli elementi essenziali del tributo, dovrà essere rispettato il principio di territorialità, non potranno istituire tributi doganali e dovranno evitare l'esistenza di privilegi economici e sociali, come pure rispettare il principio di solidarietà nei confronti delle altre autonomie.

Circa la novità accennata all'inizio della nota, si tratta di questo. Il governo catalano ha approvato un pacchetto globale di misure per abbassare il deficit al 2,4% anziché al 3,25% come previsto inizialmente. La contrazione del deficit dovrà avvenire – così hanno stabilito di concerto i partiti della coalizione – attraverso il ricorso alla tassazione, in particolare attraverso una modifica dell'aliquota autonoma dell'IRPEF: si crea una nuova fascia reddituale per i redditi superiori ai 120.000 euro, i quali si vedranno aumentare l'aliquota dal 21,5 al 23,5%. Altra fascia viene creata a partire dai 175.000 euro, per la quale è prevista l'aliquota del 25,5%.

La novità impositiva toccherà un plafond di quasi 20.000 contribuenti, lo 0,5% del totale. Si calcola che il gettito sarà intorno ai 75 milioni di euro. Però la misura entrerà in vigore solo nel 2011, per la dichiarazione dei

redditi 2012. Con la luce verde al nuovo criterio fiscale, la Catalogna è stata la prima CA ad innalzare il carico tributario per i redditi più alti. La misura non è stata tutta rose e viole: c'è stata parecchia discussione tra chi voleva porre la sbarra ai 200.000 e chi la voleva invece ai 100.000 euro. Il compromesso sulla cifra dei 120.000 euro come identificativi dell'"essere ricchi" è stato proposto dal Consigliere per l'Economia (nonché docente di Finanza Pubblica all'Università di Barcellona) Antoni Castells.

La mossa catalana è stata seguita da numerose altre CCAA: Estremadura, Asturie, Baleari, Andalusia. L'Estremadura ha scelto la soglia dei 60.000 euro, a partire dalla quale l'aliquota subirà un aumento dello 0,5%, mentre dalla soglia degli 80.000 euro l'incremento sarà dell'1% (del 2% oltre i 100.000, del 3% oltre i 120.000, toccando così il 46%). L'Andalusia ha seguito criteri molto simili.

Ma l'austerità fiscale non si è limitata all'IRPEF, dato che in tutte le CCAA che hanno messo mano all'imposta sul reddito si sono altresì inaspriti altri tributi di pertinenza regionale: in Catalogna la tassa sulle trasmissioni patrimoniali (dal 7% all'8%), quella sugli atti giuridici documentali e, da ultimo, quella sui veicoli maggiormente contaminanti. In Estremadura si è scelta l'imposta sui depositi bancari, di cui la CA è quasi la monopolista in Spagna, e – come in Catalogna – l'imposta sulle trasmissioni patrimoniali, ma solo quelle che coinvolgono valori superiori ai 240.000 euro.

\* Università di Ferrara

## Attività e Notizie

### Iniziative

Siep  
LA PROGRAMMAZIONE E IL CONTROLLO DELLA FINANZA PUBBLICA NELLA RIFORMA DELLA LEGGE DI CONTABILITÀ  
Roma, 12 marzo 2010

Centro Studi sul Federalismo  
GOVERNANCE MULTILIVELLO E TERRITORIALIZZAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA  
Firenze, 16 giugno 2010

Dexia Credicop  
LA CONGIUNTURA FINANZIARIA DEGLI ENTI TERRITORIALI ALL'INIZIO DEL 2010  
Roma, 7 luglio 2010

Legautonomie  
COSTI STANDARD E COSTI SOCIALI. GLI ENTI LOCALI TRA MANOVRA ECONOMICA E FEDERALISMO FISCALE  
Roma, 8 luglio 2010

### Pubblicazioni

RELAZIONE DEL GOVERNO ALLE CAMERE IN OTTEMPERANZA ALLA DISPOSIZIONE ART.2, COMMA6, LEGGE 42/2009  
30 Giugno 2010

Per informazioni o chiarimenti sui tributi della Regione Toscana scrivere a :  
[tributi@regione.toscana.it](mailto:tributi@regione.toscana.it)

**Federalismo** Trimestrale di informazione per cittadini e imprese  
**Toscana**

Redazione  
**IRPET:**  
Claudia Ferretti (Responsabile)  
Stefania Lorenzini  
**REGIONE TOSCANA:**  
Luigi Idili, Giovanni Morandini,  
Francesca Poli

Progetto grafico:  
Patrizia Ponticelli

Sede di redazione:  
IRPET - Via G. La Farina, 27  
50132 FIRENZE  
Tel. 055/574138  
Fax 055/574155  
e-mail [redazione@irpet.it](mailto:redazione@irpet.it)